

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
*****Deliberazione N. **GC / 5 / 2011** seduta del **19-01-2011** alle ore **12.15****OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
PRETORIO INFORMATICO.**

RISULTANO:		PRESENTI	ASSENTI
1 - Vice Sindaco	SIGNORELLI PIETRO	si	
2 - Assessore	FUGGINI ROBERTO	si	
3 - “	BELLINI SILVIA		si
4 - “	ZERBI GIOVANNI	si	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Nigro Dott.ssa Fausta

Il Sig. Signorelli Dott. Pietro – Vice Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 30/03/2010 avente ad oggetto: "Piano degli obiettivi per la gestione dell'esercizio finanziario 2010 – Approvazione" con la quale è stato approvato il PRO ed assegnati, ai Responsabili di Servizio, gli obiettivi per l'anno 2010, fra i quali, in capo al Servizio Amministrazione Generale risulta esserci: "l'attivazione del servizio Albo Pretorio on-line";

ATTESO che l'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n.194, nell'intento di promuovere *l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*, ha statuito, con il comma 1, che *"A far data dal 1° luglio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."*, e con il comma 5, che *"A decorrere dal 1° luglio 2010 ... le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ..."*;

PRESO ATTO CHE il decreto milleproroghe del 20/12/2009 n. 194, convertito nella Legge n. 25 del 26/02/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2010, ha dato un'ulteriore proroga di sei mesi per cui l'articolo 2, comma 5 del testo definitivo dispone testualmente: "all' articolo 32, comma 5, della legge 18/06/2009, n. 69, le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: " 1° gennaio 2011";

CONSIDERATO, pertanto, che, in conseguenza delle su riportate disposizioni legislative, a decorrere dal 1° gennaio 2011, gli effetti della pubblicità legale conseguono non più dall'affissione dei documenti cartacei nell'attuale Albo Pretorio allocato al piano terra del Palazzo Comunale, bensì dalla pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti - previa trasformazione dei documenti cartacei in documenti informatici - sul sito web istituzionale di questo Comune;

RILEVATO che la pubblicazione di atti e documenti all'Albo pretorio è finalizzata non sempre, in conformità alle norme di legge e di regolamento, ad attribuire agli

stessi documenti l'efficacia della pubblicità notizia onde conseguire la presunzione di conoscenza ovvero a farne decorrere l'efficacia, ma anche per portare a conoscenza della collettività in genere e dei destinatari determinati o determinabili, documenti, di varia natura e contenuto (deliberazioni, determinazioni, decreti, bandi e avvisi pubblici per l'indizione di gare e di selezioni di pubblici dipendenti, ordinanze, manifesti, notiziari, ecc.), adottati da questa amministrazione e da altri soggetti pubblici, nonché da soggetti privati che abbiano rilevanza socio-economica;

ATTESA la necessità, in mancanza di apposite fonti di diritto legislative e regolamentari statali e regionali, di dover disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dell'Albo pretorio informatico per l'affissione dei documenti, nonché per disciplinare la procedura attraverso la quale gli interessati possano esercitare il diritto di accesso ai documenti pubblicati allo stesso Albo ed, inoltre, per contemperare il predetto diritto di accesso con il diritto per la protezione dei dati personali, in generale, e dei dati sensibili e giudiziari, in particolare, tutelato dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dal provvedimento del Garante della privacy;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 132 del 16.09.2010 avente ad oggetto: "Regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all'oblio" il cui contenuto viene riconfermato integralmente con il presente atto, in quanto redatto secondo le direttive della deliberazione n. 17 del 19/4/2007 emanata dal Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno mantenere almeno fino al 30.06.2011 l'attuale Albo Pretorio per l'affissione dei documenti cartacei, senza che alla pubblicazione effettuata sullo stesso sia attribuita alcuna efficacia legale, ma esclusivamente quale strumento per consentire a quanti, per qualsiasi motivo, non possono accedere al sito informatico istituzionale di questo Comune ovvero a quanti accedono alla Sede Comunale di poter avere mera conoscenza dei documenti affissi;

DATO ATTO che questo Comune, in considerazione della scadenza per l'avvio dell'albo pretorio on line fissata al 1° Gennaio 2011, ha posto in essere le azioni necessarie per adempiere all'obbligo di legge in tempo utile fra le quali l'acquisto dalla Società SANTER REPLAY S.p.A. di Milano – azienda che cura il sistema informativo del Comune - del software per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line, nel rispetto di quanto previsto dalla legge nonché nel rispetto del trattamento dei dati personali (cfr. Determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n.157/2010 e Determinazione del Servizio Amministrazione Generale n. 63/2010);

RITENUTO opportuno disciplinare internamente la gestione dell'Albo Pretorio informatico;

VISTA la legge 7 agosto 2000, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19/04/2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di enti locali";

VISTE le disposizioni dello Statuto di questo Comune ed in particolare l'art. 3 comma 3 in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la disciplina per la gestione dell'Albo Pretorio informatico, costituita da n. 15 (quindici) articoli, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, per quanto di competenza, l'attuazione delle disposizioni contenute nella predetta disciplina, avuto particolare riguardo all'art. 4 – comma 2 – ed all'art. 11 – commi 1 e 2;

3. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, comprensiva del relativo allegato, venga trasmessa a tutti i Responsabili di Servizio, nonché al gruppo di lavoro web per la pubblicazione della disciplina nel sito del Comune - Sezione regolamenti;

4. stante l'urgenza della applicazione delle nuove disposizioni, in base all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, il presente atto è **dichiarato immediatamente esecutivo**.

Allegati:

1. Disciplina per la gestione dell'Albo Pretorio informatico
2. Parere



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

DISCIPLINA
PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO
INFORMATICO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 in data 19/01/2011

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto della disciplina – Principi
- Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'Albo pretorio informatico
- Articolo 3 - Finalità e durata della pubblicazione all'Albo pretorio informatico
- Articolo 4 - Albo pretorio cartaceo
- Articolo 5 - Informazione sull'attività amministrativa e protezione dei dati personali
- Articolo 6 - Struttura dell'Albo pretorio informatico
- Articolo 7 - Pubblicazione durata e modalità
- Articolo 8 - Atti da pubblicare all'Albo pretorio informatico
- Articolo 9 - Rispetto delle norme a tutela della protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003)
- Articolo 10 - Modalità di pubblicazione dei documenti all'Albo pretorio informatico
- Articolo 11 - Organizzazione dell'Albo Pretorio informatico – Ufficio che ne cura
la pubblicazione
- Articolo 12 - Registro per l'annotazione delle pubblicazioni
- Articolo 13 - Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio informatico e
spese per il rilascio di copie.
- Articolo 14 - Norme di rinvio
- Articolo 15 - Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1

Oggetto della disciplina - Principi

In attuazione dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dei principi di democrazia partecipativa previsti dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dall'art. 3 dello Statuto comunale, il presente regolamento, al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, disciplina le modalità, le forme ed i limiti con i quali questo Comune organizza e gestisce l'"Albo pretorio informatico" (di seguito denominato anche "Albo pretorio"), a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio informatico deve rispettare altresì i principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare:

il principio di necessità;

il principio di proporzionalità e non eccedenza;

il diritto all'oblio;

il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.

3. Restano salve le disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" relative alla diffusione attraverso la rete civica di informazioni di natura istituzionale, così come le pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009.

Articolo 2

Istituzione e finalità dell'Albo pretorio informatico

1. E' istituito l'Albo Pretorio informatico, il quale consiste nella parte dello spazio "web" del sito informatico istituzionale di questo Comune indicato con il seguente www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it (di seguito anche "sito istituzionale informatico") riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti (di seguito "atti"), per i quali disposizioni di leggi e di regolamenti prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione – pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc. – essa assolve.

L'Albo Pretorio informatico è individuato nella prima pagina di apertura (c.d. Home page) del predetto sito informatico istituzionale con un apposito collegamento denominato "Albo Pretorio".

A decorrere dal 1° gennaio 2011, tutti i documenti, anche quelli cartacei (previa la loro preventiva scannerizzazione), per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione all'Albo pretorio, conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all'Albo pretorio informatico sul sito informatico istituzionale di questo Ente.

Articolo 3

Finalità e durata della pubblicazione all'Albo pretorio informatico

1. La pubblicazione di atti all'Albo pretorio informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi da parte dei destinatari.
2. La pubblicazione avverrà per giorni naturali e continuativi, comprese le festività civili, e la sua durata sarà pari al tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento per le specifiche tipologie di atto, ovvero stabilite dal soggetto richiedente la pubblicazione. Per gli atti per i quali non è stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è di 15 (quindici) giorni .
3. L'Albo pretorio deve essere accessibile in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell'Albo pretorio.

Articolo 4

Albo pretorio cartaceo

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'affissione di atti cartacei al previgente "Albo pretorio cartaceo" non ha più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornirà agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale. Da tale data l'Albo Pretorio cartaceo verrà mantenuto per almeno sei mesi ed avrà la funzione di mero strumento utile a consentire una maggior conoscibilità di fatto dei documenti stessi. Sull'Albo pretorio cartaceo sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato chiaramente che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell'Albo pretorio informatico istituzionale di questo Ente, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere agli stessi.

Articolo 5

Informazione sull'attività amministrativa e protezione dei dati personali

1. L'informazione sull'attività comunale si realizza attraverso la pubblicazione di atti e dati all'Albo pretorio informatico e all'Albo pretorio cartaceo (finché mantenuto in essere), sul sito Internet dell'Ente nonché, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, sul notiziario e su ogni qualsiasi strumento di veicolo dell'informazione quali organi di stampa, canali radio-televisivi, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, BURL Gazzetta della Comunità Europea ecc. ecc.
2. Nel formare e nel diffondere gli atti e le informazioni relativi all'attività amministrativa di questo Ente deve essere assicurato il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai provvedimenti del Garante per la Privacy rispettando i principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite. Si richiamano le disposizioni di cui alla delibera G.C.

n. 132 del 16/09/2010 con la quale sono state approvate le “Regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio”.

3. E’ sempre vietato diffondere dati personali attinenti alla salute.

Articolo 6

Struttura dell’Albo pretorio informatico

1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo pretorio informatico per la pubblicazione dei documenti informatici, nonché le modalità di accesso agli stessi, devono essere tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza dell’intero contenuto dei documenti in pubblicazione, garantendo la protezione dell’integrità degli stessi documenti da possibili atti di distruzione o di cancellazione, di danneggiamento e di sottrazione, anche di natura casuale.

2. Al fine di facilitare l’accessibilità alle diverse tipologie di atti in pubblicazione, l’Albo pretorio informatico è suddiviso in specifiche ripartizioni a seconda delle tipologie degli atti (quali: atti di altri enti; avvisi pubblici; bandi di gara; concorsi e selezioni, deliberazioni; determinazioni; pubblicazioni di matrimonio; ecc.), ciascuna delle quali è consultabile, all’interno dell’Albo pretorio informatico, attraverso il collegamento “visualizzazione per tipologia”.

Articolo 7

Pubblicazione, durata e modalità

1. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.

2. Con i termini di “affissione” e “defissione”, si intendono l’inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall’Albo Pretorio on-line.

3. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.

4. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia indicata dalla Legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione.

5. Durante la pubblicazione, è vietato, sostituire i documenti o modificarne il contenuto. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell’atto sostituito, il soggetto che ne ha emanato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione. In quest’ultima ipotesi il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica.

6. Nel caso in cui un atto da pubblicare sia corredato da un notevole numero di allegati (anche se ne costituiscono parte integrante e sostanziale e anche se contenuti su supporto informatico), tali da non consentirne la materiale pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, all'interno dell'atto deve essere indicato l'elenco dettagliato degli allegati con l'indicazione dell'ufficio presso il quale gli stessi sono consultabili integralmente, durante il periodo di pubblicazione del relativo atto.

7. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio informatico dovrà essere consentito in modalità di sola lettura al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio "web".

Articolo 8

Atti da pubblicare all'Albo pretorio informatico

1. Sono pubblicati all'Albo pretorio informatico gli atti adottati dagli organi di governo e di gestione nonché di controllo di questo Ente, da organi di altre pubbliche amministrazioni ovvero di soggetti privati purché la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo Statuto o da regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento.

2. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono pubblicati on line:

Statuto ed i Regolamenti comunali;

deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale;

determinazioni assunte dai Responsabili di servizio;

provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

pubblicazioni matrimoniali;

avvisi elettorali;

varianti al P.G.T.;

elenco abusi edilizi;

ordinanze sindacali e dirigenziali ed i provvedimenti con cui sono comminate sanzioni amministrative per la loro violazione;

avvisi provenienti dagli uffici;

pubblicazioni di atti insoluti o non notificati;

istanze di cambio nome;

elenco degli oggetti smarriti;

bollettino ufficiale lotterie nazionali;

avvisi di vendita all'asta;

avvisi e bandi di gara, lettere di invito ed i capitolati d'oneri e tecnici finalizzati all'appalto di beni, servizi e lavori; gli esiti delle stesse gare;

bandi per l'assunzione di personale;

avvisi pubblici per l'affidamento di incarichi esterni per collaborazioni, consulenze, studi e relazioni, di incarichi tecnici;
avviso di convocazione del Consiglio comunale;
permessi e le autorizzazioni di costruzione;
bando per l'assegnazione di alloggi ERP;
albo dei beneficiari di provvidenze e contributi comunali di qualsiasi natura;
gli atti inviati dagli altri enti per la pubblicazione;
tutti gli ulteriori atti che per disposizione di legge, di regolamento o su richiesta devono essere pubblicati ufficialmente mediante affissione all'albo pretorio, per la durata stabilita nelle predette norme o richieste.
Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere redatti, dai funzionari responsabili, nel rispetto delle norme indicate nella delibera G.C. n. 132 del 16.09.2010 con la quale sono state approvate le "Regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all'oblio".

Articolo 9

Rispetto delle norme a tutela della protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

1. La pubblicazione di atti all'Albo pretorio informatico o cartaceo o sul notiziario comunale o su altre pubblicazioni, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4, lettera m), del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, e, in particolare, delle seguenti disposizioni:

- tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più di operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, con particolare riferimento alla deliberazione n. 17 del 19/04/2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" (G.U. n. 120 del 25/05/2007), allegata in copia alla presente disciplina gestionale.
- l'attività è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (*artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del Codice*), nel rispetto dei principi di necessità (1) e di proporzionalità (2);
- la diffusione dei dati sensibili (3) e giudiziari (4) è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003) e solo se l'operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale di questo Ente o da un provvedimento del garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. n. 196/2003)

i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/2003);

i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se si tratta di operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

2. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006.

3. Sul sito del comune o all'albo Pretorio informatico è sempre affissa l'informativa al trattamento dei dati personali in cui sono fornite indicazioni relative al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati; l'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; nella stessa sono individuati i diritti del soggetto interessato (5) di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

4. Del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo pretorio, è responsabile il soggetto o l'organo che adotta l'atto da pubblicare.

(1) *Principio di necessità* : occorre valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificati adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. Ne consegue l'obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali. (ex art. 3 D.Lgs. n. 196/2003)

(2) *Principio di proporzionalità*: i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lettera d) de D.Lgs. n. 196/2003.

(3) A norma dell'art. 4, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003, sono "dati sensibili": "i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;"

(4) A norma dell'art. 4, lettera e), del D.Lgs. n. 196/2003, sono "dati giudiziari": "i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;"

(5) A norma dell'art. 4, lettera i), del D.Lgs. n. 196/2003, è "interessato": "la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali" trattati.

Articolo 10

Modalità di pubblicazione dei documenti all'Albo pretorio informatico

Il soggetto o l'ufficio che intende pubblicare un atto all'Albo pretorio informatico deve:

- formare il documento in modalità digitale secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005;
- inviare il documento all'ufficio che cura la pubblicazione indicato al successivo art. 11, in tempo utile, di norma almeno un giorno lavorativo antecedente a quello richiesto per la pubblicazione, fatte salve particolari situazioni d'urgenza.

Al fine di consentire all'ufficio che cura la pubblicazione un'efficace programmazione del proprio lavoro, gli atti da pubblicare devono essere messi a disposizione nel modo seguente:

* attraverso il software per la gestione documentale delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio e delle determinazioni dei Responsabili di Servizio. L'attivazione di un punto dell'iter procedurale consentirà di segnalare con una mail in automatico la presenza dell'atto da pubblicare;

* per i documenti prodotti dall'Ente in formato digitalizzato, ma con soluzioni esterne al predetto software gestionale e per i documenti provenienti dall'esterno in formato digitalizzato, vanno depositati nella versione pubblicabile in una cartella condivisa appositamente creata ed accompagnati da una mail che segnala la presenza del documento da pubblicare;

* per i documenti prodotti dall'Ente o provenienti dall'esterno in formato cartaceo, per i quali è prevedibile una sensibile riduzione, l'ufficio che cura la pubblicazione, dotato di scanner di buona funzionalità, provvede alla pubblicazione;

Tutti i documenti e/o mail accompagnatorie devono indicare, oltre agli estremi del documento da affiggere, la durata dell'affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell'affissione;

Se il soggetto richiedente la pubblicazione è un soggetto esterno all'Ente (es. altri Enti locali) deve far pervenire al Comune il documento in tempo utile rispetto alla data richiesta per la pubblicazione. In caso di ricezione tardiva si garantirà la pubblicazione dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto.

L'ufficio che cura la pubblicazione:

- dovrà provvedere materialmente alla pubblicazione dei documenti all'Albo pretorio informatico e alla scadenza del termine per la pubblicazione previsto dalla legge dovrà verificare l'avvenuta rimozione, predisposta in automatico, al fine di garantire il cosiddetto diritto all'oblio dell'interessato;
- dovrà verificare l'avvenuta annotazione, predisposta in automatico, delle pubblicazioni nell'apposito registro a norma del successivo articolo 12.
- è responsabile del servizio di pubblicazione all'Albo pretorio informatico, del controllo sulla regolarità della tenuta del registro; non è, invece, responsabile del contenuto degli atti pubblicati e delle eventuali violazioni del diritto alla protezione dei dati personali.
- provvede, su richiesta, a certificare/dimostrare l'avvenuta pubblicazione.

Tutti i documenti per i quali l'ordinamento non richiede la pubblicazione ma che sono inseriti nella rete civica allo scopo di assicurare alla cittadinanza l'informazione sull'attività comunale, sono inseriti nel sito internet del Comune a cura e sotto la responsabilità dei singoli servizi dell'Ente, da parte del gruppo di lavoro appositamente costituito con decreto del Direttore Generale n. 03 del 16/09/2010.

Articolo. 11

Organizzazione dell'Albo Pretorio informatico – Ufficio che ne cura la pubblicazione

1. La responsabilità del servizio per la gestione dell'Albo pretorio informatico e cartaceo (finchè mantenuto) compete al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale che si avvale del personale appartenente al Servizio, appositamente individuato.
2. Il predetto Responsabile affida, con apposito provvedimento, ad uno o più dipendenti appartenenti al Servizio la tenuta dell'Albo Pretorio informatico. Il/i dipendente/i designato/i provvede/ono alle operazioni di affissione degli atti ed al controllo della regolarità della defissione dei medesimi e della formazione del registro delle pubblicazioni operate in automatico dal software gestionale, nonché alla vigilanza degli atti in deposito, anche su supporto informatico, presso lo stesso ufficio ai fini della loro consultazione.

Per tutto il periodo di mantenimento dell'Albo Pretorio cartaceo di cui al precedente art. 4, al/i predetto/i dipendente/i vengono affidate le operazioni manuali di affissione e defissione degli atti.

Articolo 12

Registro per l'annotazione delle pubblicazioni

1. L'attestazione dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza del periodo di pubblicazione, è effettuata, su richiesta, dal dipendente/i designato/i. Il software delle pubblicazione consente la stampa dell'attestazione cui è conferito valore di prova legale della procedura eseguita.

Nel registro sono annotati in automatico i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione all'Albo pretorio informatico:

- a) il numero cronologico per ciascun anno;
- b) la natura e l'oggetto dell'atto da pubblicare;
- d) l'autorità o il soggetto che ha emanato l'atto da pubblicare ed i suoi estremi identificativi;
- f) la data e la durata di pubblicazione all'Albo pretorio;

Articolo 13

Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio informatico e spese per il rilascio di copie.

Il diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio informatico si esercita, qualora la loro integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici interessati, richiedendo verbalmente in visione l'originale dell'atto in pubblicazione;

La visione degli atti è gratuita, mentre il rilascio di copie è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione e dei diritti previsti dalle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Al termine del periodo di pubblicazione, per l'ottenimento di una copia dell'atto, si applicano le disposizioni previste in materia dal Capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 184/2006 e, per quanto nelle predette fonti non disciplinato, dal regolamento comunale per il diritto di accesso.

Articolo 14

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni legislative se ed in quanto applicabili in materia.
2. Le presenti disposizioni sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori.

Articolo 15

Entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione. Viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione unitamente alla deliberazione che la approva, nonché inserimento in apposita sezione a parte del sito internet istituzionale del Comune.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia contrastanti con quanto qui previsto.



[doc. web n. 1407101]

Internet: sui siti di comuni e province trasparenza, ma con dati personali indispensabili - 19 aprile 2007

G.U. n. 120 del 25 maggio 2007

Registro delle deliberazioni

Deliberazione n. 17

del 19 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (*d.lg. 30 giugno 2003, n. 196*), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);

Esaminate le istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute da cittadini e soggetti pubblici riguardo al trattamento di dati personali effettuato nelle attività connesse alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali;

Ritenuta l'opportunità di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni interessate;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*d.lg. 18 agosto 2000, n. 267*);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

DELIBERA:

1. di adottare le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali"* contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione ([Allegato 1](#));

2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

Allegato 1

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in materia di trattamento di dati personali

per finalità di pubblicazione e diffusione

di atti e documenti di enti locali

G.U. n. 120 del 25 maggio 2007

(Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007)

Sommario

1. Premessa

2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali

3. Principi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali

4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti

5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche

6. Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio

7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici

8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale

a) *gli atti anagrafici*

b) *gli estratti degli atti dello stato civile*

c) *le pubblicazioni matrimoniali*

d) *l'organizzazione degli uffici*

e) *dati reddituali*

f) *retribuzioni, compensi ed emolumenti*

g) autorizzazioni e concessioni edilizie

9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web

10. Altri casi particolari

10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

10.2. Procedure concorsuali e graduatorie

10.2.1. Concorsi pubblici

10.2.2. Asili nido

10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata

10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità

11. Altri adempimenti da rispettare

1. Premessa

Diversi cittadini e amministrazioni si sono rivolti a questa Autorità prospettando alcune problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali danno pubblicità alla propria attività istituzionale, anche di vigilanza e controllo, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti in atti e documenti resi accessibili ai cittadini.

Considerato anche il rilevante numero di tali interessati il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento e nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell'Autorità. ⁽¹⁾

In questa sede vengono prese in specifica considerazione solo questioni riguardanti la pubblicazione e diffusione di atti e documenti tenendo presente che, accanto alle forme di pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano vigenti gli obblighi per i medesimi enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul distinto diritto di accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di numerosi provvedimenti del Garante. ⁽²⁾

2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali

La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza dell'attività amministrativa.

Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite dall'impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell'ambito di proficue esperienze avviate nell'*e-government* e nelle reti civiche. Tuttavia, la presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede, da parte di questi ultimi, alcune doverose valutazioni affinché siano rispettati i diritti degli interessati.

In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di diffusione vanno inoltre individuate specifiche soluzioni e modalità per attuare la trasparenza in modo ponderato e secondo correttezza.

3. Principi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali

Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del Codice).

Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni normative in materia di protezione dei dati, l'ente locale deve osservare i presupposti e i limiti previsti da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18, comma 3, del Codice).

Gli enti locali devono astenersi dal richiedere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice). Il consenso è infatti richiesto solo nei riguardi di soggetti privati ed enti pubblici economici, nonché in ambito sanitario (rispetto ad organismi sanitari pubblici ed esercenti le professioni sanitarie: artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del Codice).

La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini. L'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del Codice).

Prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione di dati personali, l'ente locale deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario: lo impone il *principio di necessità*, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice).

Se questa valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, l'ente deve rispettare anche l'ulteriore *principio di proporzionalità*: i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

L'ente può trovarsi di fronte all'interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati sensibili o giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se:

è realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice);

l'ente ha adottato il regolamento in materia previsto dal Codice su parere conforme del Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)). L'ente, salvi casi del tutto particolari che può rappresentare al Garante, non deve rivolgere specifiche richieste di parere a questa Autorità qualora abbia utilizzato, per il proprio regolamento, gli schemi tipo su cui il Garante ha espresso parere favorevole, predisposti per i comuni, le comunità montane e le province, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) e dall'Unione delle province d'Italia (Upi). ⁽³⁾

Possono avvalersi di tali schemi tipo anche altri enti locali (ad es. unioni di comuni, comunità isolate o di arcipelago), in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico che essi perseguono nei limiti di legge, direttamente o per conto di amministrazioni di riferimento.

4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti

"Pubblicità", "accessibilità" e "diffusione" non esprimono sempre un'identica situazione. Le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di tipo differente; conseguentemente, possono rendere necessario o opportuno predisporre accorgimenti di tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati.

Per i comuni e le province è prevista per legge una modalità specifica per pubblicare atti e documenti, fermi restando i diritti di accesso a dati personali e a documenti amministrativi.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono infatti pubblici, ad eccezione di quelli che siano considerati "riservati" per espressa indicazione di legge, oppure per effetto di una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione poiché la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese (art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").

Spetta all'amministrazione interessata disciplinare il rilascio di questa dichiarazione, sulla base di un apposito regolamento che deve anche dettare norme necessarie per assicurare ai cittadini, tra l'altro, il diritto "di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" (art. 10 d.lg. n. 267/2000 citato).

5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche

In questo quadro, l'ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni personali. Mentre alcuni documenti possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto.

Con un approccio equilibrato e meditato, l'ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all'utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale").

A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di atti, il regolamento dell'ente locale può valorizzare l'utilizzo di reti civiche e telematiche per mettere a disposizione dei cittadini atti e documenti contenenti dati personali e che attengano, ad esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche.

Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (*username* e *password*; n. di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall'ente agli aventi diritto). Ad esempio, la pubblicità tramite siti web su talune procedure concorsuali può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti (ad es., deliberazioni che indicano concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione personale comprovante titoli). ⁽⁴⁾

Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento alle graduatorie relative al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio di categorie di cittadini (es., procedure per ammettere minori ad asili nido, per assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie).

In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel caso concreto).

6. Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio

Nell'articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate, l'ente locale deve anche tenere presente che, per assicurare determinati effetti dichiarativi, il predetto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che la pubblicazione di tutte le deliberazioni del comune e della provincia debba avvenire non in rete, ma mediante materiale affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 124 d.lg. n. 267/2000 citato ⁽⁵⁾).

La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati.

Pertanto, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati principi e limiti.

È ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso l'albo pretorio.

Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo pretorio, va rispettato il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti. ⁽⁶⁾

Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati nella redazione di verbali e di resoconti dell'attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale. ⁽⁷⁾

La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio).

Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che possono essere diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22,

comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio, dell'indicazione di specifici elementi identificativi dello stato di diversamente abile. ⁽⁸⁾

7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici

Oltre alle norme in materia di comunicazione istituzionale ⁽⁹⁾, agli enti locali sono applicabili anche le disposizioni del Codice che riguardano i trattamenti di dati personali finalizzati alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. È parimenti applicabile il codice di deontologia per l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c); Prov. del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, allegato A.1 al Codice).

Si pensi al caso in cui gli enti locali pubblicino riviste e notiziari anche telematici a sfondo giornalistico o intendano riprodurre all'interno di volumi editi da loro stessi informazioni riferite a particolari eventi verificatisi sul proprio territorio. In tali casi può essere valutata l'opportunità di utilizzare a fini di pubblicazione anche dati personali che sono stati oggetto di autorizzazioni e di deliberazioni già rese conoscibili a chiunque tramite il locale albo pretorio. Una distinta possibilità di divulgare dati personali può derivare dall'intento dell'ente locale di intraprendere un'attività di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. Questa finalità di tipo storico è oggetto di specifiche disposizioni e garanzie contenute anche in un apposito codice di deontologia e di buona condotta che riguarda, altresì, la consultazione degli archivi storici di enti pubblici, allegato al Codice. ⁽¹⁰⁾

8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale

Nell'ambito del regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (art. 10 d.lg. n. 267/2000 cit.), l'ente locale dovrebbe cogliere l'occasione per definire organicamente la propria politica in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet. ⁽¹¹⁾ Tale regolamento non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di settore, quali quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti:

a) gli atti anagrafici

Mentre i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, gli elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente sono rilasciati solo ad amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"); ⁽¹²⁾

b) gli estratti degli atti dello stato civile

Anche tali certificazioni sono rilasciate per riassunto, o per copia integrale, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e qualora il rilascio non sia vietato dalla legge (artt. 106 e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127");

c) le pubblicazioni matrimoniali

Tali atti devono restare infatti affissi solo presso la porta della casa comunale, almeno per otto giorni (artt. 55 e ss. d.P.R. n. 396/2000 citato);

d) l'organizzazione degli uffici

L'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascuna unità, corredati dai nominativi dei dirigenti responsabili, nonché l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, devono essere riportati necessariamente "nei siti delle pubbliche amministrazioni" (art. 54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

e) dati reddituali

Gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati; l'amministrazione finanziaria stabilisce annualmente con apposito decreto i termini e le modalità per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"); con il decreto del 29 settembre 2004 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha previsto, in relazione ai redditi del 2001 e 2002, che gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini Irpef contengano cognome, nome e data di nascita; categoria di reddito; attività esercitata (se trattasi di soggetto esercente imprese commerciali, arti e professioni); ⁽¹³⁾

f) retribuzioni, compensi ed emolumenti

I compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa devono essere resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato (art. 1, comma 593, l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));

g) autorizzazioni e concessioni edilizie

Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune (artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").

9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web

In termini generali, le disposizioni ed i principi sopra richiamati si applicano in relazione a tutte le modalità tecniche utilizzate per divulgare i dati personali.

Rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi disponibili e accessibili con l'uso delle

tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento (*artt. 50 e ss. d.lg. n. 82/2005 citato*). Occorre pertanto verificare, caso per caso, il quadro normativo di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei singoli documenti.

Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a disposizione di determinati atti e documenti sul sito *web* dell'ente locale.

Ad esempio, l'ente locale è soggetto ai predetti obblighi di rendere noti, attraverso il proprio sito *web*, l'organigramma degli uffici corredato dal nominativo dei dirigenti responsabili, nonché il nominativo e l'ammontare della retribuzione dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei consulenti, e dei titolari di incarichi corrisposti (*art. 54 d.lg. n. 82/2005 citato; art. 1, comma 593, l. n. 296/2006 citato*).

La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti degli interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento. Il loro "*carattere ubiquitario*" è valorizzato dal crescente accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può essere ricostruito unitariamente un numero ingente di dati riferiti a soggetti individuati, più o meno aggiornati e di natura differente. ⁽¹⁴⁾

Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti *web* di tali dati può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità. L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il rispetto del diritto all'oblio dell'interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice).

Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare – opportunamente, con regolamento – periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso. ⁽¹⁵⁾

10. Altri casi particolari

A garanzia degli interessati si rendono necessari particolari accorgimenti in determinate situazioni che comportano specifiche esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa locale.

10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Gli enti locali sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, favorendo accesso e pubblicità, anche per via telematica (*artt. 1 e 2 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, recante il "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"*).

Tale disposizione costituisce un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato dati di carattere personale (*art. 19, comma 3, del Codice*). È quindi lecito favorire l'ampia conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione (*art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 citato*).

Resta ferma l'esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'Isee-indicatore della situazione economica equivalente (*d.lg. 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"*)).

Analoga considerazione va formulata con riferimento a dati personali la cui diffusione possa creare imbarazzo, disagio o esporre l'interessato a conseguenze indesiderate (ad es., indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o peculiari situazioni abitative), specie in riferimento a fasce deboli della popolazione (minori di età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento sociale).

Nei limiti già illustrati, specie per ciò che riguarda il divieto di diffondere dati sulla salute, gli enti locali possono trattare lecitamente anche dati sensibili e giudiziari indispensabili per applicare la disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni e di altri emolumenti ed abilitazioni, individuati nei citati schemi tipo di regolamento (*art. 68 del Codice; schede n. 20 per i comuni e n. 8 per le province degli schemi tipo di regolamento citati*). ⁽¹⁶⁾

10.2. Procedure concorsuali e graduatorie

Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni, è prevista la diffusione di esiti concorsuali. In particolare, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni locali sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (*art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*). Tale operazione, nel caso di graduatorie selettive degli enti locali, trova fondamento nella disposizione di cui al citato art. 10 del d.lg. n. 267/2000.

Indipendentemente dalla forma di diffusione adottata, è necessario richiamare nuovamente l'obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, risultando divulgabili solo i dati strettamente necessari per rendere conoscibile l'esito o la graduatoria di un concorso o di una selezione.

10.2.1. Concorsi pubblici

Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti, non risulta lecito, negli atti delle graduatorie concorsuali da pubblicare, inserire dati superflui quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale.

Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura

concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti.

10.2.2. Asili nido

Le amministrazioni locali devono selezionare con particolare attenzione i dati personali da includere nelle deliberazioni diffuse contenenti le graduatorie per ammettere minori agli asili nido, verificando quali tra le informazioni sulla cui base sono stati attribuiti singoli punteggi debbano essere necessariamente inserite anche nell'atto deliberativo.

La graduatoria da affiggere all'albo pretorio deve essere parimenti priva dei dati non necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa tramite la relativa pubblicazione (condizione reddituale del nucleo familiare; ripartizione dei richiedenti secondo le fasce dell'Isee; indirizzi, domicili o residenze del minore), nonché di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (*art. 22, comma 8, del Codice*).

Non risulta inoltre lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove gli stessi siano idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate per la dignità e la riservatezza dell'interessato. Ci si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata

Analoghe valutazioni in termini di pertinenza e non eccedenza devono essere effettuate dall'ente locale in relazione alla diffusione di graduatorie riguardanti l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata, le quali sono predisposte sulla base di punteggi e di criteri di priorità prescritti nei bandi di concorso e direttamente correlati a particolari situazioni di disagio degli interessati.

Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti non risulta lecito diffondere indifferenziatamente tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e riguardanti sia il richiedente, sia le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Si pensi, ad esempio, a specifiche informazioni sullo stato di salute o condizione reddituale, a situazioni di grave disagio abitativo sofferte, alla presenza nel nucleo familiare di anziani o di persone diversamente abili, alla condizione di gestante o di genitore solo con figli minori a carico, alla situazione lavorativa del richiedente, all'indicazione del codice fiscale, alla fascia Isee di appartenenza.

La relativa graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredata dalle informazioni necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio finale per l'assegnazione), non deve quindi contenere ulteriori dati personali contrastanti con il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza, fermo restando il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute.

10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità

Nell'ambito delle procedure di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, gli interessati possono fruire di benefici e titoli di preferenza attribuiti in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*).

Generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza della relativa procedura non possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico divieto di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (*art. 22, comma 8, del Codice*).

Alla luce delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti, va rilevato che le graduatorie da pubblicare non devono riportare, accanto ai nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di trasferimento, riferimenti riguardanti condizioni di salute che, nella varia casistica esistente, potrebbero giustificare una precedenza degli interessati.

Applicate alle persone diversamente abili, tali cautele rafforzano il principio del rispetto della dignità delle persone interessate, garantito dall'art. 2 del Codice e dall'art. 1 della citata l. n. 104/1992.

11. Altri adempimenti da rispettare

Gli enti locali titolari di trattamenti di dati personali restano infine tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza e di sicurezza che attengono:

a) alla predisposizione di adeguate informative sul trattamento dei dati da fornire ai relativi interessati (*art. 13 del Codice*);

b) alle necessarie misure anche minime volte ad assicurare l'integrità di dati e sistemi (*artt. 31-36 e Allegato B recante il "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza" del Codice*).

(1) Cfr. note del Garante pubblicate in www.garanteprivacy.it, in data 29 maggio 1998 (doc. web n. [41055](#)), 26 ottobre 1998 (doc. web n. [30951](#)), 2 agosto 1999 (doc. web n. [1096700](#)), 2 settembre 1999 (doc. web n. [1092322](#)), 17 febbraio 2000 (doc. web n. [38969](#)) e 23 maggio 2000 (doc. web n. [40229](#)); v. anche, ivi, i Prov. 17 gennaio 2001 (doc. web n. [41031](#)), 27 febbraio 2002 (doc. web n. [1063639](#)), 9 dicembre 2003 (doc. web n. [1054649](#)), 10 novembre 2004 (doc. web n. [1116068](#)) e 6 aprile 2006 (doc. web n. [1269403](#)).

(2) Art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, modificati dalla l. n. 15/2005; v. anche artt. 59 e 60 del Codice per ciò che riguarda il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali sensibili o giudiziari, in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la sfera sessuale (cfr. Prov. 9 luglio 2003, doc. web n. [29832](#), sul principio del "pari ranga"); v. anche gli artt. 7 e ss. del Codice sul diritto di accesso ai dati personali.

(3) V. i relativi schemi tipo di regolamento (doc. web nn. [1174532](#), [1182195](#) e [1175684](#)); v. anche, per il termine ultimo del 28 febbraio 2007 entro il quale i regolamenti dei soggetti pubblici in materia di dati sensibili e giudiziari dovevano essere adottati, l'art. 6, comma 1, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con mod., dalla l. 26 febbraio 2007, n. 17.

- (4) Cfr. Provv. 6 aprile 2006 (doc. web n. [1269403](#)), cit., concernente l'inserimento in Internet di dati personali relativi ad una graduatoria di merito per accedere a taluni corsi di laurea.
- (5) Analoghe forme di pubblicità sono state considerate applicabili alle determinazioni dirigenziali: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370.
- (6) Cfr. nota del Garante 26 ottobre 1998 (doc. web n. [30951](#)), cit., con cui gli enti locali sono stati richiamati a selezionare con rinnovata attenzione i dati personali, specie sensibili, la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti.
- (7) Art. 65, comma 4, del Codice; schede n. [33](#) per i comuni, n. [19](#) per le comunità montane e n. [4](#) per le province, degli schemi tipo di regolamento citati.
- (8) Cfr. Provv. 27 febbraio 2002 (doc. web n. [1063639](#)), cit., con il quale il Garante ha vietato la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute riportati in una graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un provveditorato agli studi.
- (9) L. 7 giugno 2000, n. 150.
- (10) Artt. 4, comma 4, lett. a), 101 e ss. del Codice; d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, modificato dal d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, richiamato dall'art. 103 del Codice; [Prov. n. 8/P/2001](#) del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80, allegato A.2 al Codice.
- (11) Cfr. nota del Garante 23 maggio 2000 (doc. web n. [40229](#)), cit., con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione, da parte dei comuni, della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- (12) Cfr. Provv. 6 ottobre 2005, in G.U. 24 ottobre 2005, n. 248 (doc. web n. [1179484](#)), contenente prescrizioni del Garante nei confronti di tutti i comuni riguardo alle anagrafi della popolazione residente.
- (13) Cfr. Nota 6 maggio 2004 (doc. web n. [1007634](#)), con cui il Garante ha evidenziato che, fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista può chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti, tra l'altro, l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni.
- (14) Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist, C-101/01, Racc. 2003, p. I-12971.
- (15) Cfr. Provv. 10 novembre 2004 (doc. web n. [1116068](#)), cit., concernente le modalità di diffusione, tramite Internet, di dati personali e le misure necessarie a garantire il diritto all'oblio.
- (16) Cfr. nota del Garante 2 novembre 2004, in Relazione del Garante per la protezione dei dati personali 2004, [p. 18](#), riguardante la compatibilità dello specifico regime di pubblicità dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Pareri GC

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. **5** DEL **19-01-2011**

PARERI DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 - co. 1 - del T.U. - Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' **TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data 19.01.2011

F.to Gambini Dott. Maria Grazia

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Signorelli Dott. Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dott.ssa Fausta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **26-01-2011** ai sensi dell'art. 125 - comma 1 - del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, viene pubblicata all'albo pretorio dal **26-01-2011** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi sino al **10-02-2011**

Addì **26-01-2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dott.ssa Fausta
